

N. R.G. Procedimento Unitario 38-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Dott.ssa Laura Scariatelli | Presidente |
| Dott.ssa Claudia Carissimi | Giudice |
| Dott.ssa Emanuela Luciani | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta la domanda presentata da **Iannone Antonio**, nato a Campobasso il 26.11.1968, residente in Campobasso, Via Papa Giovanni XXIII n.9/E, C.F.: NNNNTN68S26B519Z, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto Macchiarola, volta ad ottenere la liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, posto che il proponente risiede in Campobasso;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCI, con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCI;

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCI;

ritenuto che il ricorrente rivesta la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCI, in quanto soggetto non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCI, atteso che egli non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte;

rilevato che, ai sensi degli artt. 269-270 CCI, su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, viene dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata;

considerato che l'attivo è composto soltanto dal reddito derivante dall'esercizio della sua attività di impresa, per il tramite della ditta individuale Melqart Brokerage di Iannone Antonio, iscritta nel registro delle imprese con la qualifica di piccolo imprenditore, con la quale egli esercita attività di procacciatore di affari (cfr. visura CCIAA in atti);

ritenuto che la domanda di liquidazione dei beni sia ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni immobili – ed invero, mutuando gli argomenti dall'istituto della liquidazione di origine fallimentare, ai fini che occupano non è necessaria la presenza di detta tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti ovvero denaro, ovvero beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo 31.1.2018, Tribunale Matera 24.7.2019, Tribunale Trani 20.6.2023);

ritenuto pertanto che non costituisca motivo di inammissibilità, in sostanza, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da poter destinare al soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Tribunale Milano 16.11.2017; Tribunale Bologna 4.8.2020; Tribunale Ancona 8.10.2020);

rilevato che, sulla base della documentazione in atti, il reddito netto mensile del ricorrente è pari a circa € 1.505,00;

considerato che è necessario indicare, ex art. 268 comma 4 lett b) CCI, entro quali limiti il reddito mensile del ricorrente debba essere sottratto alla liquidazione;

valutate le osservazioni del ricorrente e dell'OCC e considerato che quanto alle spese necessarie al mantenimento della famiglia è stata indicata la somma di circa € 1.105,00 (comprensiva della somma di € 550,00, mensilmente dovuta a titolo di canone di locazione dell'immobile ove il nucleo familiare vive);

ritenuto di determinare in € 1.105,00 mensili la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia (composta solo da lui e dalla moglie, come da stato di famiglia in atti), con versamento della somma residua



in favore della procedura, tenuto conto che il coniuge non svolge attualmente attività lavorativa;

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies della l. n. 3/2012, e che il ricorrente ha chiesto determinarsi la durata della procedura in anni tre;

considerato che tale questione è intimamente connessa a quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che:

- la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti);

- anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12;

- l'art. 282 CCI, con riferimento alla liquidazione controllata, ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura;

- una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

ritenuto che dalle considerazioni su esposte possano trarsi le seguenti conclusioni:

- la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria;

- il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

- una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

- conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (*cf. Tribunale di Verona, 20.09.2022*);



richiamata la pronuncia n. 6/2024, con la quale la Corte Costituzionale ha chiarito che *“In presenza dei citati presupposti, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura di liquidazione controllata e, in ogni caso, decorsi tre anni dalla sua apertura (art. 282, comma 1, CCII), in linea con quanto prevede il diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, riferito alla esdebitazione dell'imprenditore, e considerando n. 21 della medesima direttiva, che auspica un'estensione dell'istituto anche al consumatore). Se, dunque, l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio. Viceversa, l'ingiustificato sacrificio delle ragioni creditorie tradirebbe la funzione stessa della liquidazione controllata e derogherebbe al criterio di base che deve orientare la durata del meccanismo di apprensione dei beni, costituito – come già sopra precisato (punto 9) – dal pagamento dei debiti relativi ai crediti concorsuali, oltre che delle spese della procedura. Di conseguenza, ben potrebbe il giudice delegato sindacare in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, un programma di liquidazione che stabilisca un termine di acquisizione dei beni sopravvenuti di durata inferiore a quella derivante dal meccanismo della esdebitazione, ove tale termine lasci parzialmente insoddisfatte le ragioni dei creditori concorsuali. Pertanto, fintantoché vi siano debiti da adempiere nell'ambito della procedura concorsuale, il termine triennale correlato all'esdebitazione finisce per operare – diversamente da quanto assumono i giudici rimettenti – non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore.”;*

visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di **Iannone Antonio** e nomina, quale giudice delegato alla procedura, la **Dott.ssa Emanuela Luciani**;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCI, l'OCC, dott. **Carlo De Socio**;



3. fissa in tre anni dalla pubblicazione della presente sentenza la durata della procedura;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCI;
6. ricorda l'effetto *ex lege* (art. 270 co. 5 e 150 CCI) per cui dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive sui beni compresi nella procedura;
7. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, nei limiti di durata suindicati, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.105,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
9. provveda il liquidatore entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
10. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCI indicati nella presente sentenza;
11. provveda il liquidatore, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
12. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;



13. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con **sintetiche relazioni semestrali** in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 comma 1 CCI il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI (compresa una valutazione sul se il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

14. in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta il liquidatore ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

15. provveda, il liquidatore, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il **conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso**, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

16. provveda il liquidatore, una volta terminato il **riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

17. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqies* e 155-*sexies* d.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con



l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

18. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCI;

19. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, depurata di tutti i dati sensibili relativi al debitore, nonché nel Registro delle Imprese.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore; quest'ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Campobasso, 25 marzo 2023

Il Giudice rel.

dott.ssa Emanuela Luciani

Il Presidente

dott.ssa Laura Scarlatelli



Proc. Unitario R.G. n. 38-1/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|----------------------------|------------------|
| dott.ssa Laura Scarlatelli | Presidente |
| dott.ssa Claudia Carissimi | Giudice |
| dott.ssa Emanuela Luciani | Giudice relatore |

rilevato che per mera svista nella sentenza mediante la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione controllata è stata indicata la data del 25 marzo 2023, in luogo di quella corretta del 25 marzo 2024;

DISPONE

la correzione dell'errore materiale della sentenza suindicata, nel senso che laddove è scritto 25 marzo 2023 debba intendersi 25 marzo 2024.

Campobasso, 26.03.2024

IL GIUDICE RELATORE

dott.ssa Emanuela Luciani

IL PRESIDENTE

dott.ssa Laura Scarlatelli

